



Carlo Cardia

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma Tre)

Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge *

SOMMARIO: 1. Premessa. La moltiplicazione delle obiezioni di coscienza. Criteri ricostruttivi - 2 La questione del "valore" legittimante l'obiezione di coscienza - 3. Dai conflitti di valore ai contrasti di opinioni, e di orientamenti. Le obiezioni di coscienza "minori" - 4. La "prova di coerenza" richiesta dall'ordinamento - 5. Etica e diritto. Un rapporto dialettico - 6. Il ruolo dinamico e sociale dell'obiezione di coscienza, con particolare riguardo alla materia bioetica - 7. Conclusioni.

1 - Premessa. La moltiplicazione delle obiezioni di coscienza. Criteri ricostruttivi

Le ipotesi di obiezione di coscienza si sono venute moltiplicando, negli ultimi decenni, fino a rendere difficile una loro elencazione ragionata. Dal rifiuto del servizio militare all'obiezione verso le pratiche abortive, dalla repulsione per la vivisezione degli animali all'obiezione verso le spese militari, le attività industriali ritenute inaccettabili, i trattamenti sanitari obbligatori, alle più recenti obiezioni in materia di bioetica, o di legislazioni familiari, siamo di fronte ad una sorta di caleidoscopio nel quale si mischiano conflitti classici e nuovi, esigenze importanti e profili minori di una contrapposizione tra coscienza individuale e ordinamento giuridico¹. Per comprendere una fenomenologia così diversificata, cresciuta a dismisura in pochi anni, si può iniziare ponendo due questioni fondamentali, da affrontare autonomamente. In primo luogo, cercare di capire il perché di questa moltiplicazione

* Relazione al Convegno svoltosi a Roma, al Bonus Pastor, il 25 novembre 2008

¹ Per l'ampia bibliografia esistente sulle varie forme di obiezione di coscienza cfr. M. L. DI PIETRO, M. PENNACCHINI, M. CASINI, Evoluzione storica dell'istituto dell'obiezione di coscienza in Italia, in "Medicina e morale", 2001/6, pp. 1093 ss.; F. ONIDA, L'obiezione di coscienza nelle prestazioni lavorative, in AA.VV., Rapporti di lavoro e fattore religioso, Napoli 1988, pp. 227 ss.; P. MONETA, Obiezione di coscienza. II. Profili pratici, in "Enciclopedia Giuridica", vol. XII, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, 1990; G. CONCETTI, Etica fiscale. Perché e fin dove è giusto pagare le tasse, Casale Monferrato (Piemme), 1995; A. MARESCOTTI, Guida all'obiezione di coscienza, in www.peacelink.it/faq/odc.html.



dell'obiezione di coscienza che si va diffondendo nelle pieghe della società civile e dell'ordinamento in modo sorprendente. Inoltre, si può tentare una catalogazione dei diversi tipi di obiezione per coglierne contenuti e obiettivi diversi, ma anche l'intensità soggettiva con la quale ciascuna di essa si manifesta.

La risposta più immediata al primo quesito può essere rinvenuta nella moltiplicazione dei diritti umani, alla cui famiglia l'obiezione di coscienza in qualche misura appartiene pur mantenendo delle specificità. Nell'epoca dei diritti umani, e della loro proliferazione, la coscienza si affina e si interroga in modo sempre più esigente sul rapporto tra legge positiva e valori ideali. Ogni incrinatura di questo rapporto, genera una resistenza che si trasforma in obiezione ad una o più leggi. Si potrebbe anche, in questa ottica, osservare che l'obiezione di coscienza va incontro alla stessa patologia conosciuta dai diritti umani. Come questi, dopo l'affermazione dei diritti umani fondamentali, sono stati interpretati in modo così estensivo e parcellizzato da farne impallidire e sfumare il significato originario²,

² Cfr. C. CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, Torino (Giappichelli) 2005, pp. 180 ss. Nel testo si osserva che "una volta introdotto il concetto di diritto umano negli interstizi dell'esperienza individuale e sociale, non c'è spazio che non possa essere riempito con nuove formulazioni, siano esse specificazioni di altre già esistenti, o costituisca o delle specie inedite, prima neanche immaginabili. Non c'è limite alla proliferazione delle categorie di soggetti, o delle condizioni, e delle situazioni, sociali che possono essere riguardate sotto il profilo dei diritti umani. Dai consumatori di beni agli utenti di servizi, dai malati agli handicappati, dai cittadini in quanto fruitori dei beni ambientali agli animali in quanto esseri senzienti viventi, e via di seguito, non c'è categoria di persone, o di esseri viventi, che non possa legittimamente ambire ad avere una propria carta di diritti, più o meno fondamentali, alcuni certamente molto importanti. Altrettanto, dalla bioetica all'ecologia, dallo spazio cosmico all'ambito militare, dalla medicina al turismo, non c'è situazione o condizione sociale nella quale non ci si possa impegnare per individuare quei diritti umani necessari alla crescita del benessere per l'individuo o per la collettività. Però, una volta avviatisi su questa strada praticamente senza fine, si corrono dei rischi. Il primo è che la categoria stessa dei *diritti umani* perda significanza, e venga a coincidere con lo stesso perimetro dell'ordinamento giuridico nel suo complesso (...) Ne deriverebbe lo svilimento del concetto stesso di diritto umano, che si confonderebbe con qualunque *pretesa umana legittima*. Anzi, continuando nella enucleazione di infiniti, e *insaziabili* diritti umani, secondo circostanze e situazioni (la donna che desidera un figlio e la gestante, la madre che ha partorito e il padre sociale, l'embrione attivo e quello surgelato, il bambino appena nato e quello in via di sviluppo, ecc.) si finisce per identificare il concetto di *diritto umano* con quello di *bisogno umano*. (...) In definitiva, se ogni *bisogno* si trasforma in un *diritto umano* è inevitabile poi che si perda il senso di ogni gerarchia di valore, ed "è chiaro che l'espansione anomica del repertorio dei diritti fondamentali solleva un'incontestabile aporia: se tutto è fondamentale niente è fondamentale" (pp. 180-182. La citazione conclusiva è di D. ZOLO, *Fondamentalismo umanitario*, in M. IGNATIEFF, *Una ragionevole apologia dei diritti umani* (2001), Milano 2003, p. 140). Nel



altrettanto l'obiezione di coscienza si è venuta parcellizzato fino a chiedere dignità di resistenza per opinioni e orientamenti di carattere secondario o chiaramente politico ma prive di quella alterità netta nei confronti della legge positiva che costituisce il nucleo più intimo della sua identità³. In altri termini, se ogni esigenza, o interesse, individuale, diviene diritto umano si finirà per svalutare la categoria stessa dei diritti fondamentali fino a determinare un appiattimento di valori francamente deprimente. Altrettanto, ridurre ogni opinione diversa ad obiezione di coscienza vuol dire privare le obiezioni più importanti di quella solennità che dovrebbero mantenere.

Un'altra strada da seguire per comprendere la moltiplicazione delle obiezioni di coscienza potrebbe essere quelle di verificare le dinamiche e le trasformazioni degli ordinamenti contemporanei, per vedere se non vadano in una direzione che mette a rischio valori prima ritenuti fondamentali e basilari, e che oggi sono chiamati in causa da leggi e riforme che privilegiano valori e interessi diversi. È il caso, ad esempio, del diffondersi dell'obiezione di coscienza in materia di bioetica, laddove la legge ha di fatto liberalizzato (in modo più o meno consistente) le pratiche abortive, le diverse forme di procreazione fondate su metodi artificiali, e va in alcuni casi legittimando pratiche eutanasiche fino alla soglia estrema del suicidio assistito. È evidente che, in questi casi, alla base della proliferazione delle obiezioni di coscienza non è tanto l'affinamento della coscienza individuale quanto il declassamento di determinati valori nelle dinamiche di trasformazione dell'ordinamento giuridico⁴. Nell'analisi che segue si

prosieguo del testo si verificherà che per le forme di obiezione di coscienza si assiste ormai ad analogo processo di proliferazione che infine fa perdere valore ai veri conflitti tra coscienza e legge che l'ordinamento è chiamato a prendere in considerazione.

³ Con bella espressione R. NAVARRO-VALLS esprime preoccupazione per quella che definisce una "esplosione euforica dell'istituto dell'obiezione di coscienza (*Las objeciones de conciencia*, in "Derecho eclesiastico del Estado español", Pamplona 1993, p. 486). Per parte sua, J. MARTINEZ-TORRON ritiene che la "costruzione giuridica della obiezione di coscienza sembra inevitabilmente destinata ad essere una costruzione originariamente giurisprudenziale" (*La objeción de conciencia en el derecho internacional*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica" 1989/2, p. 150).

⁴ Sull'argomento si rinvia a C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, Edizioni paoline 2007, pp. 109 ss.. Il testo segnala la contraddittorietà dei processi in atto negli ordinamenti giuridici degli ultimi decenni, nei quali da un lato lievitano i diritti umani collegati a precise esigenze etiche, dall'altro si cerca di proceduralizzare il diritto, espungendo dalla legge qualsiasi riferimento a principi e valori etici. Infatti, "mentre l'ordine giuridico registra questa sovrabbondanza etica che sta trasformando il diritto, si manifesta in Occidente una tendenza a fare il percorso inverso, a creare un corto circuito tra etica e diritto. Per questo orientamento il diritto



cercherà di riprendere queste diverse motivazioni originarie per individuarne l'effettività all'interno delle singole forme di obiezioni di coscienza.

Più complessa la questione di catalogazione delle obiezioni di coscienza, se non altro perché i criteri che possono essere utilizzati sono diversissimi, e scaturiscono quasi esclusivamente dalla particolare sensibilità dello studioso. Si può adottare un criterio storico-cronologico (obiezione di coscienza di prima, seconda, terza generazione), o un criterio di materia (accorpando le diverse obiezioni in materia militare, bioetica, animale-ambientalistica, economico-professionale, e via di seguito). Ma può essere valido anche un criterio quantitativo (a seconda del rilievo sociale delle singole resistenze), un criterio ideologico o religioso (in base alle motivazioni delle specifiche obiezioni), e un criterio gius-positivistico, che distingue le obiezioni sulla base del loro riconoscimento o meno da parte dello Stato e dell'ordinamento. E naturalmente, si possono utilizzare criteri misti di catalogazione per far meglio cogliere alcuni aspetti rispetto ad altri della dinamica delle opposizioni al diritto positivo. Nell'analisi che segue si rinuncia ad una vera e propria catalogazione, e si preferisce affrontare la complessa tematica mediante linee di interpretazione trasversale capaci di cogliere specificità altrimenti non rilevabili. Si esamineranno quindi le diverse forme di obiezione di coscienza attraverso il valore che ciascuna di esse vuole affermare, mettendo in controlluce l'eventuale valore contrapposto riconosciuto dall'ordinamento o fatto proprio da parte di non obietta. In questo modo si individuano meglio quelle obiezioni che possono con il tempo scomparire perché il valore sottostante è stato recepito più o meno integralmente dall'ordinamento: l'obiezione al giuramento viene meno quando il giuramento è abolito; altrettanto (ma entro certi limiti) la resistenza al servizio militare cessa di esistere se il servizio militare diviene facoltativo; l'obiezione alla vivisezione potrebbe esaurirsi con l'abolizione della sperimentazione sugli animali, e via di seguito.

Altra linea trasversale è quella che guarda alla "prova di coerenza" che l'ordinamento chiede, o non chiede, a chi vuole obiettare. In alcuni casi, l'obiezione è subordinata a condizioni temporali e di contenuto, mentre in altri casi è del tutto libera e reversibile in qualsiasi momento. Appartengono al primo tipo l'obiezione al servizio militare che è preclusa a chi compia attività che implicano la violenza verso

non ha nulla a che vedere con la dimensione morale, e ciascuno è libero di agire come meglio crede anche perché non esiste una verità etica che possa imporsi sulle altre" (p. 113).



esseri viventi, o l'obiezione all'interruzione della gravidanza che non è consentita a chi pratichi l'aborto in strutture non pubbliche, e via di seguito⁵. Va tenuto presente, comunque, che la prova di coerenza può acquisire un rilievo specifico per verificare l'autenticità dell'obiezione in casi particolari. È difficile ammettere l'obiezione alle spese militari se l'obiettore ha scritto libri favorevoli alla guerra, o l'obiezione alle assicurazioni obbligatorie se l'obiettore ha stipulato l'assicurazione sulla vita, e via di seguito. Infine, è inevitabile valutare autonomamente le obiezioni di coscienza in ambito bioetico e familiare (quindi, mediante un'attenzione per materia), dal momento che la loro moltiplicazione ha dato vita ad un "universo di obiezioni" con proprie specifiche trasversalità. Come si vedrà, le obiezioni di coscienza in questo ambito sono talmente tante che debbono essere valutate nelle rispettive interconnessioni, o per l'eventuale denominatore comune che è alla loro base.

2 - La questione del "valore" legittimante l'obiezione di coscienza

Si sostiene spesso, nelle analisi scientifiche, che ogni tipo di obiezione di coscienza è fondata su un valore (etico o civile) che l'obiettore vuole testimoniare e promuovere nella costruzione della società. L'obiezione avrebbe, quindi, un significato profetico perché prefigurerebbe la società del futuro, basata su valori e principi nuovi rispetto a scelte e pratiche arretrate o negative. In altri termini il conflitto di valori, oltre ad una dimensione soggettiva, assumerebbe un significato più ampio per l'affermazione di nuovi indirizzi e principi ideali nella vita sociale. C'è del vero in questa considerazione, e lo si constaterà in tante circostanze specifiche, ma occorre anche fare attenzione a non assolutizzarla, individuando negli obiettori di coscienza degli eroi, o dei costruttori di futuro, perché la discussione sui valori è molto più sfaccettata di quanto appaia a prima vista. L'esempio classico di riferimento è l'obiezione di coscienza al servizio militare (o al servizio in guerra), nella quale si afferma per il solito che il valore propugnato è quello della pace, e/o della non violenza, in contrapposizione alle tendenze militariste o belliciste di alcuni settori della società. Entro certi limiti questa impostazione è giusta, ed anzi permette di individuare nell'obiezione al servizio militare un ruolo dinamico che è andato oltre il profilo più immediatamente soggettivo, dal momento che ha contribuito a contrastare tendenze e velleità militariste o belliciste

⁵ Cfr. A. GUARINO, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, Napoli 1992.



indubbiamente esistenti in alcuni fasi storiche e in alcuni ceti o gruppi sociali⁶.

Però, nella stessa impostazione c'è anche una notevole ambiguità quando si vuole ridurre l'intera problematica ad un conflitto tra persone pacifche e persone belliciste. All'obiettore non violento non si contrappongono soltanto i militaristi o i bellicisti (che possono esistere, naturalmente, e che possono essere progressivamente depotenziati) ma anche coloro che accettano il servizio militare (sia quando c'è la coscrizione obbligatoria, sia quando in tempo di pace esiste il servizio militare facoltativo) convinti che la difesa del proprio Paese (o di altri Paesi aggrediti, o di popolazioni in stato di soggezione o a rischio di sterminio) meriti un intervento anche bellico, fino al sacrificio della propria vita. Di più, in un'epoca nella quale (almeno nell'area occidentale) la guerra viene sempre meno praticata tra Stati democratici, mentre crescono gli interventi militari sotto egida ONU, o per soccorrere popolazioni a rischio di violenza o sterminio, la bilancia sembra tendere a favore del valore della difesa del proprio Paese, e delle popolazioni svantaggiate, mentre diminuisce la scelta dell'astensione dall'intervenire militarmente. Quindi, siamo di fronte ad una percezione di valori diversi, che mantiene aperta la porta alla loro valutazione dal punto di vista soggettivo. Occorre essere consapevoli, in effetti, che l'ordinamento non opera una scelta totale a favore dell'obiettore di coscienza (altrimenti abolirebbe lo stesso servizio militare, anche quello volontario), ma riconosce che la sua istanza è accettabile a certe condizioni ed entro certi limiti.

In un'altra (ormai diventata) classica obiezione di coscienza, quella nei confronti delle pratiche abortive, noi troviamo la situazione in certo senso rovesciata. L'ordinamento dichiara per il solito che la tutela della vita è un valore primario, ed infatti non qualifica mai la

⁶ R. BERTOLINO osserva che l'obiettore tende a trasformarsi "da custode della verità (atemporale ed obiettiva)" in "creatore di una verità futura (storica e soggettiva) che è egli stesso, con la sua azione a plasmare". In questo modo, egli "quasi contrappone, al presente della norma, il futuro della profezia". A riprova di questa concezione, Bertolino afferma che "al fondo dell'obiezione di coscienza al servizio militare, e sua caratteristica essenziale, è la non-violenza; quale testimonianza reale della conquista della pace attraverso una riforma morale. Questo tipo di obiezione finisce dunque con l'essere "prefigurazione" di un'umanità nuova, liberata dallo spettro della guerra" (*L'obiezione di coscienza moderna*, Torino 1996, pp. 28, 31). Nel testo si accetta parzialmente questa impostazione, ma se ne contesta l'assolutezza con particolare riguardo al rapporto tra obiezione di coscienza e pace, essendo quest'ultima tutelata anche da coloro che combattono per difendere i diritti umani e per abbattere dittatori e dittature che sono assai frequentemente alla radice di guerre sterminatrici.



possibilità di interrompere la gravidanza come un diritto, tuttavia disciplina l'interruzione della gravidanza in termini di ordinarietà, e considera l'obiezione di coscienza come una eccezione⁷. Sempre in linea generale, questo schema sembra corroborato dal fatto che spesso le normative che regolano questa tematica si propongono di prevenire il ricorso all'aborto mediante politiche o interventi a favore dell'accettazione della vita. I valori che si enunciano per legittimare l'aborto sono normalmente la salute della donna (intesa in senso lato), più raramente la libertà e l'autodeterminazione della donna. Si determina, in definitiva un rovesciamento di valori, quello primario diventa secondario (e testimoniato dagli obiettori), quelli secondari assumono carattere di ordinarietà⁸. Dobbiamo tener presente che è difficile prevedere l'esaurimento dell'obiezione di coscienza nei confronti dell'aborto in conseguenza dell'esaurimento del ricorso alle pratiche abortive. Ciò sarebbe possibile solo con l'abolizione della legislazione che consente l'interruzione della gravidanza, ma una simile eventualità non è nell'orizzonte delle possibilità realistiche, perché vi si oppongono quanti ritengono che così facendo si spingerebbe di nuovo l'aborto nella clandestinità, con tutte le conseguenze già conosciute.

Occorre anche considerare che il valore testimoniato nella resistenza all'aborto non ha soltanto una dimensione ideale, ma assume un carattere di immediatezza, perché l'obiettore si rifiuta di partecipare alle specifiche procedure, e agli specifici atti, che sono diretti ad interrompere una gravidanza già esistente ed in via di sviluppo. La difesa del valore della vita torna ad essere forte e dirimente in quegli ordinamenti che legittimano più meno direttamente le pratiche

⁷ Recentissime proposte, non ancora perfezionate, tendono ad introdurre a livello internazionale tra i diritti umani il diritto all'aborto. Avremmo in questo caso una singolare degenerazione del concetto stesso di diritto umano, nel senso che al diritto alla vita (sino ad oggi sancito da Dichiarazione e Convenzioni internazionali) si aggiungerebbe un diritto in qualche senso opposto, in quanto legittimerebbe la soppressione del nascituro come frutto di una scelta personale considerata nell'ambito dell'esercizio di un diritto fondamentale.

⁸ Le ipotesi di obiezione di coscienza possono lievitare anche in conseguenza di nuovi strumenti farmacologici. È il caso del Norlevo, specialità medicinale nota come la "pillola del giorno dopo", la quale impedisce l'annidamento dell'ovulo nell'utero. Nei suoi confronti dovrebbe ammettersi obiezione di coscienza da parte dei sanitari (ed eventualmente dei farmacisti) per via analogica, ma la questione è oggetto di dibattito per motivi sia giuridici che sanitari. Si rinvia, al riguardo, a M. L. DI PIETRO, M. CASINI, A. FIORI, R. MINACORI, L. ROMANO, A. BOMPIANI, *Norlevo e obiezione di coscienza*, in "Medicina e morale" 2003/3, pp. 411 ss.; E. LA ROSA, *Il rifiuto di prescrivere lac.d. "pillola del giorno dopo" tra obiezione di coscienza e responsabilità penale*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", Rivista telematica (www.statoechiese.it) luglio 2008, pp.1 ss.



eutanasiche, giungendo a volte a consentire il c.d. suicidio assistito. Tornerò specificamente su questo argomento quando affronterò le obiezioni di coscienza in materia bioetica. Ma sin d'ora si può dire che la legittimazione della soppressione di una vita (la propria, o quella di altri, minori o adulti che siano, nel possesso o meno delle proprie facoltà) apre un conflitto drammatico e incolmabile tra un valore ritenuto da alcuni assoluto ed esigenze che sono venute emergendo nell'ambito di una concezione individualistica della vita e dei rapporti tra esseri umani.

Chi legittima l'eutanasia si trova in difficoltà nel giustificare la scelta legislativa, e ricorre all'esigenza di preservare l'essere umano da eccessive sofferenze, di tutelare la dignità della vita, e ancora di garantire l'autodeterminazione individuale. Sono argomenti che a volte vengono mischiati senza una qualche coerenza logica, altre volte vengono utilizzati a seconda delle singole scelte normative. Lo si può vedere in due ipotesi emblematiche. Nel caso del c.d. suicidio assistito siamo di fronte alla esaltazione della libertà individuale, ed al contemporaneo sacrificio totale del valore della vita, dal momento che neanche può invocarsi la liberazione da sofferenze insopportabili per chi può vantare soltanto un patimento esistenziale. Al contrario, quando è in gioco l'eutanasia per minori, o per malati di mente, viene cancellata proprio la libera determinazione individuale in quanto si affida ad altri (familiari, parenti, tutori) la decisione ultima sull'eutanasia⁹. Non sfugge che l'obiezione di coscienza è in questi casi certamente diretta ad evitare qualsiasi coinvolgimento nel recare il male più grande ad una persona (la soppressione della sua vita), ma anche a testimoniare una concezione della società umana e solidale, diversa da

⁹ Paradossalmente, su un piano di pura logica formale, si riscontra una maggiore coerenza in quanti affermano esplicitamente che è possibile (e giusto) sopprimere la vita in una pluralità di circostanze, perché non tutti gli esseri umani hanno dignità di "persone", dal momento che non tutti sono dotati di razionalità e capacità di emozionarsi. Ne consegue che "feti, infanti, ritardati mentali gravi e malati o feriti in coma irreversibile sono umani, ma non sono persone. Sono membri della specie umana, ma di per sé non hanno lo *status* di membri della comunità morale laica" (H.T. ENGELHARDT, *Manuale di bioetica*, Milano 1999, pp. 159,160). Analogamente, per P. SINGER, "il fatto che un essere umano, nel senso che è un membro della specie *Homo sapiens*, non è rilevante per l'immoralità dell'ucciderlo; a fare la differenza sono le caratteristiche quali la razionalità, l'autonomia e l'autocoscienza. I neonati non posseggono queste caratteristiche. Ucciderli, dunque, non può essere considerato equivalente a uccidere esseri umani adulti". Aggiunge che un feto è soltanto una vita "in potenza", e quindi non può avere gli stessi diritti di un essere vitale in atto: "il principe Carlo è un potenziale re d'Inghilterra, ma non ha i diritti di un re. Perché mai una persona solo potenziale dovrebbe avere i diritti di una persona?" (*Scritti su una vita etica* (2000), Milano 2004, pp. 205, 128).



quella che certe scelte prefigurano. Il divario tra i due tipi di società è talmente forte che per il momento soltanto alcuni ordinamenti hanno accettato di legittimare le pratiche eutanasiche. Si può dire, da un certo punto di vista, che quando si deve ricorrere all'obiezione di coscienza vuol dire che la difesa del valore della vita è già stata sconfitta; ma si può anche dire che resta del tutto aperto, nei singoli ordinamenti, il conflitto tra diverse concezioni della società e che è possibile anche il cammino inverso, cioè che l'obiezione di coscienza si esaurisca quando venga revocata la legislazione permissiva. Appartengono a quest'ultima categoria altre forme di obiezione di coscienza che si manifestano ogniqualvolta l'ordinamento, sull'onda delle possibilità offerte dalla tecnologia e/o dal progressivo estendersi del c.d. relativismo etico, legittima pratiche un tempo sconosciute in materia di procreazione. Pur non dimenticando le differenze che esistono tra le varie ipotesi, certo è che dalla fecondazione eterologa al c.d. utero in affitto, dalla procreazione frutto dell'intervento di più soggetti alla clonazione pura, fino agli azzardi sperimentativi di ibridi tra diverse specie, ci troviamo di fronte a innovazioni tecniche e ordinamentali che fanno germinare quasi automaticamente obiezioni di coscienza, rapportate naturalmente al grado di liceità (od obbligatorietà) che la legge positiva preveda. Si possono ancora aggiungere, per affinità valoriale, le obiezioni di coscienza che stanno insorgendo in quegli ordinamenti che legittimano il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che vi aggiungono la liceità dell'adozione di minori a coppie omosessuali. Sullo sfondo di tutte queste obiezioni di coscienza sta una comunanza di concezione etica della procreazione e della famiglia, mentre nelle specifiche ipotesi si manifestano valori che si ritengono lesi secondo le specifiche circostanze. Alla fecondazione eterologa, nelle sue diverse configurazioni, ci si oppone perché viola il principio della paternità o maternità naturale, e del diritto del nascituro alla naturalità genitoriale, mentre alla clonazione si resiste perché è negato in radice la possibilità stessa dell'incontro biologico tra due persone (con due patrimoni genetici che si fondono) e si destina il nascituro ad essere derivazione e copia di una sola persona. All'adozione dei minori da parte di coppie omosessuali ci si oppone perché viene negato il diritto dei minori alla coppia genitoriale naturale, e quindi alla crescita familiare rapportata alla dialettica tra uomo e donna¹⁰.

¹⁰ I sostenitori delle nuove forme di procreazione assistita solitamente non si soffermano a valutare i valori che altri ritengono essere lesi, preferendo porre l'accento sul principio di autodeterminazione individuale. A volte, però, c'è chi affronta l'argomento senza infingimenti e si domanda "perché mai dovremmo dogmaticamente assumere che la nozione psicologica di Io o identità personale esige



Un contrasto di valori diverso, e discusso, emerge nel caso della sperimentazione animale o, come si suol dire, della vivisezione¹¹. Il valore testimoniato dagli obiettori è in questo caso diretto ad evitare sofferenze gratuite agli esseri non umani, ma evidentemente è tale da prefigurare una società nella quale si raggiungano equilibri complessivamente nuovi tra le diverse specie viventi. Il contrasto di opinioni sul punto ha una sua singolarità. In effetti, coloro che sono favorevoli alla sperimentazione affermano che essa è necessaria per progredire nella conoscenza scientifica, specificamente nella prevenzione delle malattie e nella sperimentazione dei farmaci. Aggiungono, ma solo in via subordinata, che la sofferenza degli animali si riduce o si annulla in virtù delle precauzioni crescenti che vengono adottate nella sperimentazione su di essi. Si potrebbe, sul punto, ipotizzare il superamento del conflitto di valori qualora le precauzioni prese dai ricercatori fossero tali da eliminare davvero la sofferenza degli animali, perché in questo caso verrebbe ad essere tutelato proprio quel valore testimoniato degli obiettori. Ma penso si possano nutrire seri dubbi sulla possibilità di questa composizione valoriale, se non altro perché, soprattutto per gli animali con sistema nervoso più

necessariamente che si conosca il proprio padre e madre, il proprio luogo e anno di nascita, i propri familiari” (E. LECALDANO, *Bioetica. Le scelte morali*, Roma-Bari 2004, p. 241). Con qualche analogia G. FERRANDO, che difende le ragioni delle maternità artificiali, coglie il carattere strategico dell’alternativa che deve essere affrontata e sostiene che “a livello di principi generali non può affermarsi un “diritto del figlio” a una famiglia ideale, ma piuttosto il diritto del figlio alla famiglia che la vita gli ha dato” (*Libertà, responsabilità e procreazione*, Milano 1999, p. 333). È facile osservare che il fattore di identità familiare è sempre stato considerato dagli psicologi un elemento fondamentale dell’identità, e delle possibilità di crescita, dell’essere umano, ed è costantemente verificato dai genitori di tutto il mondo. Altrettanto, non è la “vita” in astratto che finisce col dare ad una persona una famiglia “artificiale”, ma la libera scelta degli uomini che decidono, appunto, di ricorrere a messi artificiali per conseguire la procreazione. Colpisce, però, la scarsità di discussione su questi argomenti di merito, mentre le correnti relativistiche preferiscono puntare tutto sulla libera autodeterminazione individuale tacendo delle conseguenze che da questa autodeterminazione derivano ai minori.

¹¹ Il termine “vivisezione”, più esatto per certo tipo di sperimentazione, è stato sostituito in Italia con l’espressione “sperimentazione animale” dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 116 che si occupa della “protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”. Successivamente, con Legge 12 ottobre 1993, n. 413, si sono dettate le “norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”. Da tener presente, inoltre, che i Codici deontologici di medicina tendono a ribadire la necessità della sperimentazione animale, pur affermando che essa deve essere comunque “condotta con tutti i metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico” (art. 48 Codice deontologico 1998).



complesso, la sofferenza patita non è soltanto quella fisica ma consegue alla segregazione e all'isolamento cui sono sottoposti¹².

3 - Dai conflitti di valore ai contrasti di opinioni, o di orientamenti. Le obiezioni di coscienza "minori"

La scelta del conflitto di valori come strumento trasversale di catalogazione e di analisi delle obiezioni di coscienza potrebbe continuare per molti altri casi. È necessario, però, avvertire che con la moltiplicazione delle obiezioni di coscienza si prospetta un facile scivolamento dal piano dei valori a quello delle opinioni, delle esigenze soggettive, degli interessi individuali. In questo modo, più che di fronte a conflitti tra coscienza individuale e ordinamento giuridico (con il livello di drammaticità citato) può capitare di trovarsi di fronte a dissensi di natura politica, religiosa, culturale, che si manifestano nei confronti di determinate leggi. Nei fatti, in molte di queste circostanze, i sostenitori delle posizioni dissidenti ambiscono a vedersi riconosciuto il ruolo di obiettori di coscienza, per i vantaggi giuridici e di immagine che ne deriverebbero. Però, occorre molta prudenza nel valutare le specifiche situazioni proprio per evitare la confusione tra il "conflitto di coscienza" e la "diversità di opinione". Pensiamo come prima ipotesi alle obiezioni fiscali di quanti non vogliono versare quella porzione di imposte che lo Stato destina a determinati scopi: spese militari, sovvenzioni a strutture che praticano l'aborto, effettuano ricerche eticamente non condivise, o praticano sport violenti, versamento delle quote di adesione ai sindacati, sovvenzioni a confessioni religiose, e via di seguito. Se partiamo dall'idea che ogni convincimento ideologico, politico, o religioso, possa tradursi in una obiezione di coscienza verso tutte le leggi (in questo caso fiscali) che non si condividono, dobbiamo poi ammettere che ciascuno possa distribuire una buona porzione di imposte secondo una schema di bilancio costruito a tavolino da lui stesso, anche perché la fantasia è pressoché inesauribile. Una volta

¹² L'istanza etica si va estendendo anche a favore delle forme di vita animale che in passato sono state trascurate e vilipese da mentalità e atteggiamenti *specisti*, ai quali non sono estranei pregiudizi religiosi. Vi è oggi una generale ripensamento, in ambito religioso e laico, sull'esigenza di evitare le sofferenze degli animali, e di valutarne il ruolo molteplice che essi svolgono nei rapporti con l'uomo. Jeremy Bentham impone meglio di altri la questione con una domanda: "l'importante non è chiedersi "possono ragionare"? e neppure "possono parlare"? bensì "possono soffrire"? (citato da V. POCAR, *Gli animali non umani*, Roma-Bari 2002, p. 22. Per una nuova riflessione sull'argomento in ambito religioso cfr. E. BIANCHI, *Uomini e animali*, Torino 1997.



ammesso il punto di partenza, in effetti, si potrebbero cumulare diverse obiezioni di coscienza di tipo fiscale, ed opporsi ad una serie di destinazioni delle imposte (spese militari, finanziamento di confessioni religiose, di strutture con pratiche abortive, di scuole private, di assicurazioni obbligatorie, di ricerche in campo bioetico, ecc.) e chiedere poi di ridistribuire le somme “distolte” ad altri scopi. A livello di massa, ne potrebbe derivare la riformulazione di mini-bilanci alternativi¹³.

Si può vedere la situazione da un’altra angolazione. In molti di questi casi l’individuo non deve compiere atti specifici direttamente contrastanti con un valore che avverte cogente, ma si trova a non condividere quella che sarà la destinazione finale di parte del bilancio pubblico, al quale il singolo concorre “pro parte”. Quindi, il conflitto non è tra la coscienza individuale e l’azione richiesta dalla legge, bensì tra l’opinione individuale e le scelte politiche che sono state, o verranno compiute, in materia di uso della spesa pubblica. Tanto è vero che questo stesso contrasto è alla base dei conflitti politici, dei dibattiti in Parlamento, del voto che il cittadino è chiamato a dare in occasioni di elezioni politiche, o amministrative. Per questo motivo siamo di fronte, più che altro, ad un conflitto di opinioni che utilizza lo schema e lo strumento dell’obiezione di coscienza. Ciò non vuol dire che non possano darsi casi particolari di accoglimento di queste forme spurie di obiezione. Ad esempio, consentendo che vengano accantonate le quote di imposte rifiutate per determinati scopi, e destinate poi ad apposite istituzioni di beneficenza (o di ricerca, o di assistenza a determinate categorie di persone, ecc.) per rasserenare così la coscienza degli obiettori. Non è detto, però, che la scelta di qualche ordinamento a favore di queste impostazioni sia sufficiente a trasformare opinioni personali in insanabili conflitti tra coscienza e legislazione positiva¹⁴.

¹³ Il rifiuto delle assicurazioni obbligatorie si fonda sul fatto che per la Bibbia sono i cristiani a doversi far carico degli anziani (“Se qualcuno non si occupa dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la sua fede ed è peggiore di un infedele”, Paolo, I Tim. 5,8). In Olanda e negli Stati Uniti sono riconosciute alcune di queste obiezioni di coscienza, che sono rivolte anche all’assicurazione degli autoveicoli, o in caso di morte, infermità, vecchiaia o ritiro dal lavoro (Cfr. R. PALOMINO, *Las objeciones de conciencia. Conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano*, Madrid 1994, pp. 153 ss.

¹⁴ È stato giustamente osservato (con riferimento all’eventuale obiezione fiscale per le spese che sostengono le strutture che praticano l’aborto) che “il contributo fiscale del singolo è dato al bilancio dello Stato come un tutto e non ad una singola voce di bilancio. Non si può quindi parlare in questo caso di doverosità di evitare una cooperazione formale all’atto criminoso dell’aborto procurato. D’altro canto si deve notare che l’obbligo morale di pagare le tasse, contribuendo così alla vita comunitaria, non viene meno per il fatto che vi siano abusi. Nonostante le buone intenzioni



Un altro campo di obiezioni di coscienza è quello a determinati trattamenti sanitari ordinariamente utilizzati nelle strutture mediche, o collegati all'esercizio di determinate funzioni pubbliche. Pensiamo al rifiuto delle emotrasfusioni, praticato soprattutto dai Testimoni di Geova in virtù dell'interpretazione di alcuni passi biblici¹⁵, o al rifiuto delle cure mediche in quanto tali, praticato dai seguaci della Christian Science¹⁶. Il conflitto, in questo caso, è tra un precetto di derivazione confessionale e il comportamento pratico individuale, ma esso trova una possibilità concreta di accoglimento da parte dell'ordinamento perché, un po' in tutto il mondo, la legge non obbliga nessuno ad accettare trattamenti sanitari. Esso, invece, insorge nuovamente quando i destinatari del trattamento sanitario sono i minori, e soprattutto quando è in gioco la loro vita, perché la legge non consente che si possa decidere per altri (che siano incapaci di agire) mettendone a rischio l'esistenza. Concetto, quest'ultimo, bene messo in evidenza dalla giurisprudenza USA (Caso Patterson, 1985) per la quale "i genitori possono essere liberi, per motivi religiosi, di essere martiri loro stessi; ma ciò non significa che siano altrettanto liberi di rendere martiri i propri figli, prima che questi raggiungano la maggiore età"¹⁷. Si possono citare ancora i casi di obiezione di coscienza nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie (nelle scuole) o di esami radiologici (per

soggettive, il rifiuto di pagare le tasse potrebbe configurarsi come un sottrarsi individualistico alla logica del bene comune" (L. MELINA, *Corso di bioetica. Il vangelo della vita*, Casale Monferrato (Piemme) 1996, p. 255). L'osservazione è valida per qualsiasi altra ipotesi di obiezione fiscale, con l'aggiunta che in alcuni casi si tratta veramente di questioni per le quali emerge un modesto dissenso politico, o culturale, anziché un (sia pur potenziale) conflitto di coscienza.

¹⁵ Per il Levitico (17,10) "ogni uomo, israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia e lo eliminerò dal suo popolo". Cfr. A.G. CHIZZONITI, *I testimoni di Geova: da Chiesa congregazionalista a organizzazione teocratica*, in AA.VV., *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, , pp. 249 ss.

¹⁶ L'obiezione di coscienza per gli appartenenti alla *Christian Science* è di carattere più ampio perché essi ritengono che le sofferenze fisiche possono essere guarite soltanto mediante la preghiera e considerano illecito il ricorso a qualsiasi trattamento medico (cfr. R. NAVARRO VALLS, J. MARTINEZ TORRON, *Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato*, Torino 1995, p. 122).

¹⁷ La affermazione citata non deve trarre in inganno circa l'orientamento della giurisprudenza americana. Questa, infatti, se da un lato è contraria a riconoscere l'orientamento religioso dei genitori come causa di esclusione della responsabilità penale quando non provvedono alla guarigione dei figli malati, dall'altra nei casi concreti cercano in tutti i modi di assolvere i genitori obiettori i quali, pur contravvenendo alle leggi penali, cercano di salvaguardare i propri figli con i mezzi che la credenza religiosa non condanna (Cfr. H.J. ABRAHAM, *Religion, Medicine and the State*, in "Journal of Church and State" 1990, pp. 423 ss.).



svolgere funzioni pubbliche di contatto con i giovani o con il pubblico¹⁸), o la ventilata obiezione di coscienza dei farmacisti nei confronti degli mezzi contraccettivi. Gli obiettori di coscienza aumentano anche in ambito lavorativo. O per un motivo classico, relativo al rifiuto di lavorare in una giornata considerata festiva dalla propria religione¹⁹, o per evitare di partecipare a lavorazioni di materiale bellico, o di materiale destinato ad uso immorale (materiale pornografico, per attività violente, ecc.). Il primo motivo è in via di superamento in molti ordinamenti, i quali tendono a riconoscere le festività delle principali confessioni religiose esonerando i rispettivi fedeli dagli impegni lavorativi. Il secondo motivo incontra maggiori resistenze, perché collide con gli obblighi contrattuali che il lavoratore stesso assume al momento dell'assunzione (pubblica o privata). In qualche caso si è cercato di individuare una possibilità di riconoscimento per questa forma di obiezione di coscienza, proponendo che l'interessato sia adibito a mansioni ausiliarie e collaterali, e non direttamente connesse alla produzione bellica (con un principio adattabile ad altre attività contestate). Ma questa scelta fa emergere di fatto una certa ambiguità dell'obiezione di coscienza dal momento che anche le attività connesse concorrono in qualche modo al raggiungimento delle finalità generali dell'unità produttiva.

Ho limitato i miei riferimenti alle più conosciute obiezioni di coscienza, ma dal fatto che la fantasia umana è inesauribile si ricava che

¹⁸ È opportuno distinguere il rifiuto totale delle vaccinazioni obbligatorie, o degli esami radiologici, che può avere una motivazione "di principio", più o meno fondata su qualche passo scritturale, o convinzione religiosa, dall'obiezione motivata razionalmente, ad esempio perché un eccessivo carico di radiazione può nuocere alla salute. In Italia si era estesa negli anni '70 del secolo scorso l'opposizione agli esami radiologici ai quali dovevano sottoporsi periodicamente gli insegnanti. L'opposizione è venuta meno quando, saggiamente, il Ministero della Sanità con Circolare n. 20 del 24 marzo 1979 ha sostituito la schermografia con la reazione cutanea tuberculina. Sull'argomento cfr. CNB, *Le vaccinazioni*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 1995.

¹⁹ In casi come questo, l'obiezione di coscienza si manifesta come fenomeno transitorio, destinato ad esaurirsi quando l'ordinamento affinerà la propria legislazione introducendo il riposo festivo anche per cittadini che appartengono a confessioni religiose di minoranza. Altrettanto è avvenuto in diversi ordinamenti per l'obiezione al giuramento strutturato in termini confessionali, o al giuramento in quanto tale, dal momento che con il tempo le norme processuali hanno eliminato il carattere confessionale del giuramento, e poi lo stesso concetto di giuramento ricorrendo ad una terminologia differente che non turbasse le convinzioni dei singoli.

Cfr. GIANNINI, *Altre forme di obiezione*, in www.Comportamentidipace.it/temi/1998/mar98.htm. Cfr. anche C. CARDIA, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Bologna 1996, pp. 479 ss.



ne esistono molte altre: il rifiuto di medicinali che abbiano alla base determinati ingredienti animali (di qualsiasi tipo, per i vegetariani, o di suino per i fedeli di alcuni culti); il rifiuto di farsi visitare da persone di diverso sesso, per motivi di religione; l'opposizione a partecipare a corsi di insegnamento della religione nella scuola pubblica anche quando i corsi abbiano impostazione interconfessionale, e addirittura l'opposizione a rispondere alla domanda se si intende partecipare o meno all'insegnamento religioso, motivandola con il rispetto della privacy in ambito religioso e ideologico; il rifiuto di partecipare alla cerimonia scolastica del saluto alla bandiera nazionale, a insegnamenti di educazione sessuale o di altro contenuto non condiviso. Ancora, si possono citare, tra i casi più singolari che si sono verificati negli ultimi anni, il rifiuto di versare il contributo obbligatorio per la pensione (sul presupposto che non deve essere lo Stato ad occuparsi degli anziani ma i cittadini stessi), o di assicurare obbligatoriamente gli autoveicoli per danni a terzi. Infine, per non farci mancare niente, si è avuto il rifiuto di un cittadino austriaco di partecipare alle elezioni presidenziali del 1971 perché il voto era obbligatorio, con minaccia di una ammenda fino a 1.000 scellini; l'opposizione di alcuni discendenti degli indiani americani ad accettare il numero identificativo della Social Security, ritenuto mezzo di controllo lesivo dell'essere umano; il rifiuto di un rabbino americano di prestare giuramento davanti a una corte militare senza lo yarmulka (berretto che indossava sotto il copricapi militare), come gli aveva ordinato un superiore; la mancata consegna da parte di una cittadina americana della fotografia necessaria per la patente di guida, ritenuta immorale per la condanna che il Deuteronomio riserva alle raffigurazioni umane (tramite fotografie); il rifiuto di un cittadino americano di porre sulla targa della propria automobile il motto che diceva: Live Free or Die (vivi libero o muori!); la non accettazione della nomina a membro di una giuria popolare sulla base del principio biblico "non giudicate e non sarete giudicati" (Mt, 8.1)²⁰; il rifiuto di un cittadino spagnolo di far parte di un seggio elettorale. Di fronte a questa pletora di obiezioni non si sfugge all'impressione che il conflitto di valori che si determina possa essere superato (oltre che in un orizzonte

²⁰ Su questo punto si registra una certa apertura negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema del Minnesota ha ritenuto che "finché non si dimostra che l'invocazione del primo emendamento della Costituzione rappresenta una grave minaccia al funzionamento delle giurie, chiunque non vi possa prestar servizio per motivi religiosi ne sarà esonerato" (Cfr. R. NAVARRO-VALLS, J. MARTINEZ TORRON, *Le obiezioni di coscienza*, cit. p. 196), e in Inghilterra dove il *Juries Act* del 1974 prevede che l'obiezione di coscienza a far parte di una giuria è motivo sufficiente per esserne esonerato (ivi, p. 197):



di maggiore equilibrio delle convinzioni personali) mediante la normale attività di promozione politica diretta a cambiare la legislazione vigente, sempre che le soluzioni proposte non collidano poi con diritti di libertà riconosciuti dall’ordinamento. Al di là di questa prospettiva di cambiamento, non è pensabile che la flessibilità dell’ordinamento possa giungere al punto di includere (riconoscendole) tutte le opinioni che si manifestano in qualsiasi ambito dei rapporti sociali e che confliggano con una o più norme positive. Il sacrificio delle opinioni personali, entro limiti ragionevoli, è accettabile come conseguenza del sistema democratico di formazione delle leggi²¹.

4 - La “prova di coerenza” richiesta dall’ordinamento

Una riflessione specifica va fatta in relazione alla c.d. “prova di coerenza” che l’ordinamento spesso richiede all’obiettore, quasi a verificare l’autenticità della sua testimonianza e ad eliminare il pericolo di un ricorso strumentale alla possibilità offerta dalla legge per poter raggiungere obiettivi individuali non tutelati dall’obiezione di coscienza. Si tratta di un tema complesso, nel quale a volte i dettagli possono avere peso, anche perché dalla sua disciplina si può scorgere un qualche atteggiamento dell’ordinamento più o meno privilegiato (o discriminatorio) nei confronti dell’obiezione di coscienza che in linea di principio si riconosce. Essa, però, ha un fondamento ontologico nel concetto stesso di obiezione di coscienza. Nel momento in cui l’obiettore chiede che venga fatta una eccezione alla legislazione vigente per un valore superiore (almeno per la sua coscienza), è pressoché inevitabile che sia pronto a testimoniare la coerenza dei propri comportamenti con il valore professato. Un esempio classico è dato dalla “prova di coerenza” che un tempo si chiedeva agli obiettori di

²¹ La moltiplicazione delle obiezioni di coscienza, e la loro parcellizzazione negli interstizi dell’ordinamento, mantengono aperta la discussione sul destino dell’obiezione di coscienza. Per alcuni Autori l’ordinamento dovrebbe strutturarsi complessivamente a favore dell’accoglienza delle varie obiezioni, anche di quelle minori, con la conseguenza che l’obiezione verrebbe ad esaurirsi non avendo più nulla contro cui esercitarsi. Per altri, l’ordinamento dovrebbe resistere al proliferare delle obiezioni di coscienza (*recte*: del loro riconoscimento), per evitare la frantumazione della normativa in diversi ambiti delle vita civile e istituzionale. Sull’argomento si rinvia a S. BERLINGÒ, *Stato democratico e obiezione di coscienza: profili di diritto comparato*, in AA.VV., *Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, Milano (Vita e Pensiero) 1992, pp. 390 ss.; V. TURCHI, *Obiezione di coscienza: a trent’anni dalla prima legge. Bilancio di un’esperienza e problematiche emergenti*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” 2003/1, pp. 77 ss.



coscienza al servizio militare²². L'argomento ha oggi un significato soprattutto storico-giuridico, dal momento che l'abolizione della leva obbligatoria ha fatto venir meno la stessa obiezione di coscienza (che potrebbe tornare di attualità in caso di mobilitazione generale)²³. Tuttavia, esso spiega bene le modulazioni possibili dell'atteggiamento del legislatore verso l'obiezione di coscienza. La prova di coerenza consisteva anzitutto in una procedura complessa diretta ad accertare (mediante esame di una commissione) l'esistenza dei particolari motivi ideali addotti dal singolo nel momento in cui manifestava la sua obiezione. Quindi, nel prevedere che l'obiettore dovesse svolgere, in luogo del servizio militare, un servizio civile un poco più lungo di quello effettuato dai militari arruolati. Chiunque comprende che questo secondo profilo era decisivo per saggiare la sincerità dell'obiettore nel rifiutare il servizio militare.

La "prova di coerenza" appena descritta (se contenuta in limiti ragionevoli, altrimenti diviene una punizione) è cosa saggia e buona, perché evita che si divenga obiettori al servizio militare soltanto per evitare le fatiche dell'arruolamento. E la conferma della sua adeguatezza la si è avuta quando nel nostro ordinamento è stata attenuata, e poi del tutto abolita, mentre è prevalsa l'automaticità dell'esonero a seguito di domanda, ed è stata eliminata la differenza di durata tra servizio militare e servizio civile alternativo. Gli obiettori sono improvvisamente aumentati a dismisura, e ad essere avvantaggiati del nuovo sistema sono stati enti privati (civili e religiosi) che fruivano quasi gratuitamente del servizio degli obiettori per il

²² Il sistema che prevedeva la valutazione da parte di una Commissione della domanda di assegnazione al servizio civile sostitutivo, e un periodo più lungo del servizio civile rispetto a quello militare, è stato fortemente criticato da almeno due punti di vista. Perché la Commissione, oltre a ledere il principio "nemo iudex in causa propria" (P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, p. 64), veniva considerata alla stregua di un "tribunale della coscienza" (R. VENDITTI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano 1981, p. 69). E perché la maggior durata del servizio civile era interpretata in un'ottica punitiva nei confronti dell'obiettore.

²³ Si deve tener presente, però, che la scelta a favore del servizio militare professionale non ha comportato la "soppressione" del servizio obbligatorio di leva, bensì la sua "sospensione". Di conseguenza la normativa sull'obiezione di coscienza può considerarsi come in uno stato di quiescenza, in quanto tornerebbe ad essere operativa nel caso di ripristino della leva obbligatoria. Inoltre, si richiede da più parti il riconoscimento dei casi di obiezione di coscienza "sopravvenuta", che può appunto manifestarsi anche durante il servizio militare prestato volontariamente (G. GALANTE, *Spunti critici sulla giurisprudenza costituzionale più o meno recente in materia di obiezione di coscienza al servizio militare*, in "Giurisprudenza costituzionale", 41, 1996, pp. 1312 ss.)



disbrigo di mansioni che francamente non avevano nulla a che vedere con un servizio a favore della collettività. L'abolizione della leva obbligatoria ha messo fine ad una forma di obiezione di coscienza nobile e significativa, poi degradata al punto da non poter più distinguere scelte nobili da scelte opportunistiche che non testimoniavano più alcun valore.

In altri casi la "prova di coerenza" è diversa, e non soggetta ad aggrimenti. Così è nel caso dell'aborto, dal momento che la legge, che abilita all'obiezione il personale medico e il personale esercente attività ausiliarie, richiede che l'obiettore non prenda parte a procedure o interventi per l'interruzione della gravidanza (salvo che non si tratti di casi nei quali è in pericolo la vita della donna) nell'attività professionale privata. Ove ciò accada, l'obiettore non è più tale automaticamente e deve svolgere le funzioni correlate alle pratiche di interruzione della gravidanza al pari dei colleghi non obiettori. La ragione è di tutta evidenza, e tende ad evitare sia la "doppia verità" da parte dell'obiettore, sia l'uso strumentale della facoltà prevista dall'ordinamento per raggiungere fini personali più o meno occulti (conformismo sociale, vantaggi economici o professionali). È il caso di segnalare, sull'argomento, che non bisogna confondere la "prova di coerenza" con tendenze o provvedimenti che possono mirare a scoraggiare gli obiettori. Tale sarebbe la proposta di bandire concorsi pubblici dai quali sono esclusi coloro che intendano esercitare l'obiezione all'aborto, o di riservare determinati posti direttivi soltanto ai non obiettori²⁴.

Più in genere, la "prova di coerenza" diviene utile ed opportuna ogniqualvolta da una determinata obiezione di coscienza possa derivare un qualche vantaggio per l'obiettore. Così, in tutto l'arco delle obiezioni di coscienza in campo bioetico, l'obiettore non può porre in essere privatamente attività (di ricerca, sanitarie, farmacologiche) avverso le quali abbia espresso obiezione in sede pubblica. Altrettanto, l'obiezione in ambito fiscale (ammesso che venga riconosciuta

²⁴ Nella legislazione dello Stato del Kansas è previsto che "nessun ospedale, nessun amministratore o Giunta Amministrativa dello stesso potrà sospendere dal proprio impiego coloro che si rifiutino di eseguire o di partecipare all'interruzione di una gravidanza, o pregiudicarne il lavoro, o imporre qualsiasi altro genere di sanzioni" (Cfr. R. NAVARRO-VALLS, *La objeción de conciencia al aborto en la legislación y jurisprudencia norteamericana*, in AA.VV., *Aspectos jurídicos de lo religioso en una sociedad pluralista. Estudios en honor del Dr. D. Lamberto de Echeverría*, Salamanca 1988, pp. 423 ss. Nella maggior parte delle normative che riconoscono l'obiezione di coscienza il principio di non discriminazione degli obiettori deve ritenersi implicito perché derivante dai principi generali dell'ordinamento.



dall'ordinamento) non può certo tradursi in un vantaggio economico per il mancato versamento di aliquote di imposte, ma deve comportare la corresponsione di somme eguali (o maggiorate) ad altri fini socialmente utili. Infine, se si obietta nei confronti delle pratiche di sperimentazione sugli animali non si dovrebbe poi usare violenza nei loro confronti andando a caccia²⁵.

5 - Diritto ed etica. Un rapporto dialettico

Prima di affrontare l'obiezione di coscienza in ambito bioetico, è necessaria una premessa di carattere generale, che riguarda l'evoluzione del rapporto tra etica e diritto, ed in particolare una contraddizione che stiamo vivendo quasi senza accorgercene. Da un lato, sentiamo dire sempre più spesso che non c'è rapporto tra etica e diritto. Per alcuni è ormai quasi un luogo comune affermare che lo Stato non può farsi portatore di alcun principio etico, nei rapporti interpersonali, nella famiglia, nelle norme che regolano l'inizio e al fine della vita. Vi sono addirittura impostazioni penalistiche per le quali se è vero che i codici di tutto il mondo puniscono l'omicidio, tale previsione non avrebbe nulla a che vedere con il comandamento o con l'imperativo etico del non uccidete. Più in genere, nelle discussioni che riguardano i rapporti interpersonali, confini della vita, la ricerca scientifica, si pone una pregiudiziale per la quale il diritto deve semplicemente registrare ciò che avviene nella società, senza poter intervenire con una propria impostazione sia pure originale²⁶.

D'altra parte, però, quando si verificano episodi che tradiscono una qualche decadenza della nostra società, è fortissimo i richiamo al

²⁵ È il caso di segnalare che la Legge italiana del 12 ottobre 1993, n. 413, prevede all'articolo 4, 3° comma, che le segreterie della Facoltà devono assicurare la "massima pubblicità" del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, e che è obbligatorio predisporre appositi moduli per la dichiarazione di obiezione.

²⁶ Uno dei fondamenti teorici del relativismo etico è tracciato da Larmore, il quale svilisce complessivamente le concezioni etiche della classicità, a cominciare da quella aristotelica sulla *vita buona*, anche per impedire richiami nobili a chi invece sostiene l'insopprimibilità del rapporto tra etica e diritto. Per Larmore, noi "siamo arrivati a riconoscere che una vita piena può essere vissuta in una molteplicità di modi diversi, e (...) tra questi non esiste alcuna gerarchia distinguibile"; ne deriva una nuova forma di liberalismo politico, perché "lo Stato dovrebbe rimanere neutrale. Esso non dovrebbe cercare di promuovere alcuna concezione particolare della vita buona per via della sua presunta superiorità intrinseca, vale a dire, perché si suppone che questa sia una concezione più vera" (C. E. LARMORE *Le strutture della complessità morale* (1978), Milano 1990, p. 60).



rispetto di codici deontologici, all'esigenza che vengano puniti esemplarmente quanti sono venuti meno a principi etici elementari, e l'etica torna in primo piano proprio come fondamento del diritto. Ad esempio, in occasione dei più gravi scandali finanziari sono corsi fiumi di parole contro gli egoismi dei finanzieri, l'avidità delle banche, lo scarso senso etico degli operatori, e via di seguito, e si chiedono per loro pene esemplari. Perfino se emerge uno scandalo nel mondo del calcio, si hanno forti reazioni contro gli arbitraggi infedeli, le collusioni tra arbitri e società calcistiche, gli intrecci immorali tra manager, arbitri, giornalisti e altri soggetti. In Italia si è verificato perfino il caso di autorità politiche che hanno chiesto alle Chiese di ricordare ai propri fedeli che il pagamento delle tasse non è soltanto un obbligo di legge, ma ha un preciso fondamento morale. In altre parole, il bisogno che la legge sostenga la società traducendo in norme valori e principi di moralità, si ripresenta di continuo, e spesso a sostenere il rapporto tra legge e morale sono le stesse persone che in ambito bioetica, o di relazioni familiari, sostengono la tesi opposta.

È giusto segnalare ancora un ambito dell'ordinamento giuridico nel quale l'impostazione etica sta provocando notevoli trasformazioni. Mi riferisco a quelle norme che tendono ad accrescere progressivamente la tutela della vita animale, e che sin fondano su un preciso e benefico sentimento di benevolenza e di compassione verso le esistenze non umane. Forse non tutti sanno che oggi è possibile chiamare i vigili del fuoco per far scendere un gatto da un albero, perché è salito troppo in altro e non riesce a scendere da solo. E troviamo tante leggi contro la violenza, le sevizie, agli animali, che ci ricordano che dobbiamo ancora ingentilirci, civilizzarci, elevarci sul piano etico e giuridico, e che questi due piani sono interdipendenti. C'è quindi un problema che dobbiamo porci. Come mai, quando trattiamo argomenti decisivi per la vita collettiva come la famiglia, la tutela della vita, si erge un muro, si afferma che il diritto non ha nulla a che vedere con la morale, che questa è un fatto individuale, e ognuno può agire come meglio gli aggrada? È un interrogativo che non si può eludere, e che fa intravedere un uso del tutto strumentale del rapporto tra etica e diritto, che viene utilizzato quando fa comodo e negato quando non interessa più.

Ciò che va affermato con molta chiarezza è che il diritto non coincide con l'etica, ma non ne è affatto separato. Il diritto ha la sua radice fondamentale nell'etica, perché ha radice nella giustizia, ma poi segue una logica che guarda al bene collettivo, per trarne benefici più generali. L'esempio dell'omicidio è illuminante. La punizione dell'omicida ha un fondamento etico ineliminabile, e lo è ancor più in una società nella quale sono scomparsi gli schiavi (e che si potevano



uccidere), è proibita l'eliminazione di quanti nascono deformi o handicappati, e nella quale tutti hanno il diritto alla vita. La punizione dell'omicida ha anche un'altra valenza etica perché la pena (lo dicono tante Costituzione e Dichiarazioni sui diritti umani) deve tendere alla rieducazione del reo. Ma come si rieduca una persona se non mirando alla ricostruzione di un tessuto morale minimo? Però il diritto non coincide con l'etica. Perché non esprime un giudizio che riguarda direttamente l'interiorità della coscienza e a volte può addirittura mandare impunito il responsabile di uno o più delitti. Quando il reo collabora con i giudici, e aiuta a catturare i suoi complici, che potrebbero delinquere ancora la legge fa una valutazione autonoma e può giungere a non colpire il colpevole pour di assicurare alla giustizia altri colpevoli e prevenire altri crimini. Ma, a guardar bene, anche dentro questo indirizzo normativo c'è una logica etica stringente (rivolta alla collettività), ed il diritto agisce in autonomia e con valutazioni che sono perfettibili e modificabili. Altre volte il diritto interviene in modo indiretto, con politiche (e norme) di incoraggiamento o scoraggiamento su questioni che stanno a metà strada tra privato e pubblico, tra personale e sociale. La droga, l'alcool, lo stile di vita che ciascuno sceglie, sono questioni personali, sulle quali una determinata concezione etica può avere idee precisissime. L'etica buddista più rigorosa è severissima verso tutto ciò che eccita e sconvolge la personalità individuale e proibisce quasi tutto. Altre etiche sono contrarie alla droga, qualcuna anche all'alcool, tutte proibiscono gli eccessi. Ma anche un'etica laico-salutista può essere rigorosa come un'etica confessionale e ancor più. Ci sono diete che fanno impallidire i sacrifici dei mistici del passato, i loro digiuni, le loro mortificazioni.

Il diritto non può dettare un proprio decalogo in queste materie, ma deve cercare un equilibrio sui singoli argomenti in funzione della loro incidenza sociale e misurare in proporzione i propri interventi. Sulla droga lo Stato non è indifferente ma cerca in tanti modi di scoraggiarne l'uso: con la repressione dello spaccio, con la definizione della modica quantità, con l'educazione antidroga nelle scuole, con le sanzioni penali o amministrative nei casi più gravi, con l'incentivazione dei centri di recupero, e via di seguito. Sono equilibri complessi, mutevoli, ma certo la legge non può inalberare la scritta "libera droga in libero Stato" perché ciò comporterebbe il divorzio vero tra etica e diritto, con tutti i danni personali e sociali conseguenti. In forme più lievi lo Stato interviene contro l'alcoolismo (più tasse per gli alcolici, divieto di propaganda, ritiro della patente, orari per la loro vendita, ecc.). Addirittura in alcuni Stati si stanno proponendo politiche e misure per scoraggiare gli obesi, così eccedendo nell'innesto di principi



morali nell'ordinamento giuridico. Il paradosso dei paradossi lo registriamo in molti paesi occidentali, dove lo Stato organizza e gestisce la vendita del tabacco ma avverte i consumatori dei rischi gravissimi che corrono fumando.

Da questi, e mille altri esempi, si ricava che l'intreccio tra etica e diritto è continuo e ineliminabile, e che il legislatore è sempre alla ricerca di un equilibrio tra i due piani per favorire l'affermazione di determinati principi, senza ledere gli spazi di libertà individuale che non possono essere eccessivamente ristretti²⁷. E d'altronde i grandi maestri del diritto hanno sempre indicato nel cordone ombelicale tra etica e diritto il fondamento vero dell'organizzazione di una società. Norberto Bobbio negava risolutamente che il diritto servisse soltanto ad evitare che uno facesse danno agli altri, e Montesquieu parlava dello "spirito delle leggi" per indicare quel progetto di società che sottostava alla costruzione di un ordinamento giuridico. Ma Bobbio, insieme a Tommaso Perassi, Giuseppe Caporossi e tanti altri, sosteneva che il diritto, così come recepiva i cambiamenti del costume, dovesse anche indirizzare, orientare, le azioni degli uomini e le grandi scelte della loro vita²⁸.

²⁷ Le impostazioni relativistiche perdono di significanza quando finiscono col sostenere che il diritto deve avere un significato soltanto procedurale, perché la legge non può mai pronunciarsi sul concetto di bene, e arrivano ad affermare che i liberali devono escogitare "dei principi politici siano essi stessi neutrali, la giustificazione dei quali, cioè, non richieda l'appello alle concezioni del bene in discussione" (C. E. LARMORE, *Le strutture della complessità morale*, cit., p. 75-76). Il diritto, infatti, si pronuncia sempre più spesso sulle *vite cattive*, e sulle *cattive azioni e abitudini*, cercando di scoraggiarle, o vietarle (secondo la rispettiva gravità), in mille modi. D'altra parte, il relativismo etico contraddice la grande tradizione liberale quando questa sostiene che la funzione più alta del diritto è quella di codificare "consuetudini, regole morali e costumi già esistenti", ma anche quella di operare attivamente per "modificare il comportamento e i valori esistenti in una determinata società" (W. EVAN, *Il diritto come strumento di mutamento sociale* (1965), in *La teoria funzionale del diritto*", a cura di A. Giansanti, V. Pocar, Milano 1983, p. 202) Per Tommaso PERASSI, la norma "agisce sulla coscienza dei singoli come un motivo che indirizza la condotta, ora come ritegno dal fare qualcosa, ora come incentivo ad agire" (*Introduzione alle scienze giuridiche*, Padova 1953, p. 12.). D'altronde, dalla disciplina dei diritti umani si ricava che l'individuo deve amare i propri figli, deve essere giusto ed equo nei rapporti di lavoro, senza abusare della propria autorità rispettoso della dignità e delle idee altrui, deve estirpare da sé gli stereotipi culturali antifemminili, ancor più deve reprimere e uccidere istinti razzisti. Si potrebbe dire che si è di fronte ad un *modello ideale* di vita che più di una religione sottoscriverebbe con convinzione.

²⁸ N. BOBBIO respinge "l'idea che l'unico compito dello Stato sia quello d'impedire che gli individui si rechino danno gli uni agli altri", perché questa idea "deriva da un'arbitraria riduzione di tutto il diritto pubblico a diritto penale" (*Il futuro della democrazia*, Torino 1995, p. 121).



6 - Il ruolo dinamico e sociale svolto dall'obiezione di coscienza, con particolare riguardo alla materia bioetica

Nel rapporto essenziale tra etica e diritto trovano fondamento le obiezioni coscienza in ambito familiare, scientifico, e bioetico, dal momento che alcune legislazioni nazionali stanno modificando nel profondo equilibri che investono valori come la famiglia, la tutela della vita, dei minori, di chi non ha coscienza e capacità di autodifesa. Per questo motivo, l'obiezione di coscienza in materia bioetica, e di rapporti familiari, costituisce la novità più autentica e rilevante dell'epoca contemporanea, e sembra destinata a svolgere un ruolo prospettico e dinamico da diversi punti di vista²⁹. Essa riguarda una molteplicità di settori dell'ordinamento giuridico, e coinvolge una varietà di soggetti come mai era accaduto prima. Tuttavia, se da un punto di vista giuridico l'obiezione in materia bioetica si mantiene dentro lo schema del conflitto tra coscienza individuale e diritto positivo, nei fatti può svolgere una funzione più complessa di quella rilevabile dal numero e dalla somma degli obiettori. Anche per altre forme di obiezione di coscienza si registra un ruolo dinamico che va oltre il conflitto soggettivo e specifico sollevato dall'obiettore. Così è avvenuto, lo si è visto, per l'obiezione di coscienza al servizio militare che ha favorito la riflessione sul ruolo del militarismo e del bellicismo nella cultura e nella politica di un determinato Paese, ed ha contribuito a significativi cambiamenti di mentalità, oltre che ad una modifica della stessa politica in campo militare. Così sta avvenendo, con maggior fatica, per

²⁹ Sin da quando le possibilità di intervento della scienza si sono venute ampliando sulle tematiche della procreazione, dell'inizio e della fine della vita, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è stato visto come necessario per risolvere molti potenziali conflitti, al punto che si è indicata la figura del ricercatore come il "soggetto nuovo nella possibile insorgenza di conflitti fra lealtà" (G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, Torino 1993, p. 14). In Italia, in relazione ai "comitati etici" del comparto sanitario-ospedaliero, sin dal 1975 alcune Leggi regionali prevedono che i sanitari possano rifiutare di partecipare ai programmi di ricerca deliberati dagli organi competenti. Nel Regno Unito, la section 34 dell'*Human Fertilisation and Embriology Act* del 1990 riconosce l'obiezione di coscienza ai ricercatori scientifici nel settore della biologia e della genetica. Inoltre, data la molteplicità di situazioni che possono emergere in dottrina si è manifestata una certa propensione per l'estensione analogica delle norme sull'obiezione di coscienza in tutti i casi nei quali le manipolazioni genetiche abbiano come esito la morte prenatale dell'embrione (L. LOMBARDI VALLAURI, IN "JUS" 31, 1984, p. 75). Si tratta, però, di opinione controversa che andrebbe verificata nelle molteplici situazioni che possono presentarsi.



l'obiezione di coscienza nei confronti delle pratiche di vivisezione che cerca di diffondere una cultura più attenta, potremmo dire compassionevole, per le esigenze e i diritti delle specie animali. Altrettanto può avvenire per quell'universo di obiezioni di coscienza che si sta affermando in materia bioetica, soprattutto per il fatto che gli equilibri normativi sull'argomento sono ancora in fase di formazione e di stabilizzazione, e restano soggetti a possibilità di cambiamento notevoli e importanti.

Per comprendere questa considerazione bisogna partire dal fatto che le trasformazioni che si stanno determinando a livello scientifico, sanitario, e nei rapporti familiari, hanno una dimensione epocale, o perché seguono a possibilità scientifiche e tecnologiche prima inesistenti, o perché mettono in discussione equilibri psicologici e culturali che affondano le radici nella più lontana storia dell'uomo. Bisogna allora essere consapevoli che le obiezioni di coscienza nei confronti di una serie di ipotesi (sperimentazione su embrioni, clonazione, maternità surrogata, eutanasia, suicidio assistito, adozione per coppie non eterosessuali, e via di seguito) sono certamente da considerare, ed esaminare, ciascuna nella propria specificità. Tuttavia, come altre forme di obiezione, esse costituiscono non di rado espressione del rifiuto complessivo di un indirizzo culturale e sociale relativista che tende a declassare valori come quelli della vita, del diritto alla genitorialità naturale, o addirittura all'equilibrio derivante dalla doppia figura genitoriale, del diritto all'assistenza nei momenti di maggiore difficoltà dell'esistenza, e via di seguito. Non è un caso che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza scaturisce oggi quasi automaticamente ogni qualvolta in un Paese si adottino normative in questo campo, anche quando queste normative seguono criteri equilibrati come quelli presenti dalla Legge italiana del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita³⁰. Sembra quasi si abbia la

³⁰ Per l'articolo 16 della Legge 40/2004 "il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione". Non sempre, però, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è contenuto nelle leggi che innovano in materie importanti come quelle relative alla famiglia e ai rapporti interpersonali. In Spagna, ad esempio, la normativa che ha legittimato il matrimonio tra coppie gay, e la possibilità per queste di accedere all'adozione di minori, non prevede obiezione di coscienza, e le diverse obiezioni che si sono presentate non hanno sino ad oggi trovato (tranne che in un caso) accoglienza in sede di valutazione amministrativa o giudiziaria. Analoga problematica viene emergendo in Olanda, in Belgio, e un po' dovunque viene disciplinato il matrimonio tra persone non eterosessuali.



consapevolezza che si sta superando la soglia di un consenso che non è più generale, e si stiano introducendo possibilità e diritti che collidono con valori fondamentali ai quali la società è ancorata saldamente. Quanto questo sia vero lo possiamo dedurre, tra l'altro da due elementi. Dal fatto che il novero degli obiettori di coscienza si va moltiplicando in settori come quelli medici, scientifici, della ricerca, nei quali l'obiezione di coscienza era prima quasi sconosciuta. E dal fatto che le leggi che contengono la previsione dell'obiezione di coscienza sono introdotte in un contesto di conflitto culturale che non accenna a diminuire in diverse parti dell'Occidente.

Ciò sta a significare che la legislazione approvata può non costituire l'approdo definitivo dell'ordinamento su quel determinato argomento. E che l'opposizione che viene espressa dal singolo, oltre ad essere rappresentativa della coscienza individuale, esprime un disagio sociale più ampio, anche perché lo stesso legislatore avverte di addentrarsi in materie non ancora definite, né scientificamente né culturalmente³¹. Ne deriva che l'obiezione di coscienza può svolgere non soltanto il suo tradizionale, e fondamentale, ruolo di testimonianza di determinati valori, ma anche un ruolo dinamico capace di incidere nell'evoluzione sociale ed ordinamentale, e di anticipare modifiche, riforme, evoluzioni normative e societarie di grande importanza. Si può fare qualche esempio per comprendere meglio questo profilo delle nuove forme di obiezione. Il primo settore ad essere coinvolto è quello della ricerca scientifica, in ragione delle possibilità che oggi si aprono agli uomini in termini di sperimentazione, di utilizzazione della strumentazione tecnologica, di creazione di nuove ipotetiche forme di vita. Se si considera una delle obiezioni più importanti, quella nei

³¹ Il più ampio riconoscimento dell'obiezione di coscienza è contenuto nelle legislazioni sull'aborto. Ciò perché "ogni legge sull'aborto implica un'eccezione al principio generale che qualifica come delittuosa l'azione abortiva, e quindi depenalizza l'aborto in determinate circostanze, continuando a punirlo in tutte le altre. Proprio per questo, il medico o il personale sanitario che si oppone a tali pratiche non sarà mai considerato come un essere asociale, che pretenda attribuirsi un privilegio in un contesto sociale impositivo; ma, al contrario, le dichiarazioni legislative di protezione degli obiettori di coscienza si rivelano come una concettualizzazione e come testimonianza dei valori che stanno alla base della Costituzione" (R. NAVARRO-VALLS, J. MARTINEZ TORRON, *Le obiezioni di coscienza*, cit., p. 109). Queste considerazioni, svolte nell'ambito dell'esame della questione nel diritto spagnolo, hanno indubbiamente una valenza generale. Tuttavia, si è andata sviluppando di recente una tendenza a spostare l'equilibrio a favore dell'interruzione della gravidanza, fino a far trapelare, a livello internazionale, l'intendimento di voler definire una sorta di "diritto all'aborto", che verrebbe in questo modo a fare da contrappunto al diritto alla vita.



confronti della sperimentazione sugli embrioni, si potrà notare che la polemica più aspra riguarda l'utilità di questa sperimentazione per ottenere risultati validi a fini medico-farmacologici³². Si rileva facilmente che i ricercatori obiettori non soltanto rifiutano di prender parte a questa sperimentazione, ma sovente si impegnano per dimostrare che determinati risultati si possono raggiungere attraverso la ricerca su altri tipi di cellule che non siano quelle embrionali. Si può immaginare che, una volta dimostrata la inutilità della sperimentazione sugli embrioni questa cesserebbe di essere praticata, con il conseguente esaurimento dell'obiezione di coscienza? È una ipotesi da non escludere proprio perché la comunità scientifica è sul punto profondamente divisa.

Una funzione altrettanto dinamica potrebbe essere svolta dagli obiettori di coscienza (ma non solo da essi) per evitare il ricorso all'interruzione della gravidanza. Si è ricordato prima che, pur in quadro di ambiguità non privo di ipocrisie, alcune leggi affermano come prioritaria (e comunque importante) la prevenzione dell'aborto, nel senso che è necessario diffondere le informazioni necessarie in tema di sessualità, ed informare specificamente i soggetti interessati delle possibilità che la legge e la società offre per evitare il ricorso all'aborto. È noto, però, che il campo della prevenzione è tra quelli meno attuati, e che nei confronti degli interventi che in qualche modo favoriscano la scelta contraria all'aborto si attiva una sorta di pregiudiziale ideologica che vede in essi altrettanti strumenti di pressione psicologica sulla donna. Siamo di fronte ad una spazio tuttora aperto alla discussione, anche polemica, e nei confronti del quale sono possibili cambiamenti di opinione, mutamenti legislativi. E nel momento in cui l'obiezione di coscienza si propone come testimonianza di una possibilità alternativa alla scelta abortiva, essa potrebbe svolgere una significativa funzione di stimolo, di proposta, e di intervento per realizzare quella prospettiva di prevenzione che pure la legge prevede.

Un ruolo altrettanto dinamico possono svolgere, oggi ed in prospettiva, gli obiettori di coscienza (non solo essi naturalmente) in quegli ordinamenti che hanno legittimato, più o meno ampiamente, le pratiche eutanasiche. Dal momento che essi appartengono a quelle strutture sanitarie nelle quali si applicano le normative che consentono di porre fine alla vita di determinate persone, gli obiettori possono agire

³² Sull'argomento, E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, Milano 2003; V. VALENTINI, *La procreazione assistita tra etica e diritto. Orientamenti europei ed esperienza italiana*, in "Rivista internazionale di Filosofia del Diritto", 2004, n. 4, pp. 627 ss., E. PALMERINI, *La sorte degli embrioni in vitro: in assenza di regole, il ricorso ai principi*, in "Nuova giur. civ. comm.", 1999, pp. 225 ss.



dimostrando nei fatti che esiste un'alternativa, medica e umana, diversa da quella eutanasica, mediante la creazione di ambienti e strumenti che favoriscono l'alleviamento della sofferenza, l'accettazione di una conclusione naturale e non indotta della vita, la partecipazione dei familiari alle ultime fasi di esistenza. Si tratta, come si vede, di una concezione più dinamica dell'obiezione di coscienza, che non si limita alla testimonianza individuale ma si impegna a dare visibilità e concretezza a quei valori che sono alla base della sua insorgenza. Ancor più questa funzione propositiva dell'obiezione di coscienza può essere svolta in quei Paesi nei quali si è giunti ad accettare l'eutanasia per i minori malati o per adulti alienati, o il suicidio assistito. La elaborazione, e la attuazione, di una cultura della vita nel senso appena indicato riguarda, ovviamente, tutto il mondo e tutti coloro che non accettino la deriva eutanasica della società contemporanea. Tuttavia, riferita agli obiettori di coscienza dei paesi nei quali tale deriva è stata conseguita, essa sta a significare una cosa abbastanza importante. E cioè il fatto che non bisogna dare per scontato che quando in un determinato ordinamento viene approvata una legge che legittima l'eutanasia, la svolta sia da considerarsi irreversibile, e altro non resti che una obiezione di coscienza di tipo resistenziale³³.

Una ulteriore spinta in questa direzione può derivare da quelle strutture, di ricerca, sanitarie, di assistenza, che (sulla base del principio dell'obiezione di coscienza collettiva, o strutturale) in linea di principio non attuano piani di ricerca scientifica ai quali sono contrarie per motivi morali o religiosi, o non sono disponibili alle pratiche abortive, o eutanasiche, o a dare in adozione minori a coppie dello stesso sesso. Queste strutture, nelle quali operano soggetti individuali che sarebbero (o sono) obiettori di coscienza anche dal punto di vista soggettivo, hanno una maggiore possibilità di realizzare una prospettiva

³³ Si comprende meglio questo punto se si rilegge il *Manifesto* pubblicato su "The Humanist" nel 1974, e firmato da 40 personalità, tra i quali i premi Nobel Jacques Monod, Luis Pauling e George Thompson. Nel documento si dice "che è immorale accettare, o imporre la sofferenza. Crediamo nel valore e nella dignità dell'individuo; ciò implica che lo si lasci libero di decidere ragionevolmente della propria sorte. Non può esservi eutanasia umanitaria all'infuori di quella che provoca una morte rapida e indolore ed è considerata come un beneficio dall'interessato. È crudele e barbaro esigere che una persona venga mantenuta in vita contro il suo volere e che le si rifiuti l'auspicata liberazione, quando la sua vita ha perduto qualsiasi dignità, bellezza, significato, prospettiva, avvenire" (cfr. il testo in E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica*, cit., p. 724). La funzione sociale dell'obiezione di coscienza nei confronti delle pratiche eutanasiche può essere proprio quella di prospettare una soluzione culturale diversa rispetto a quella indicata dal Manifesto, e di renderla praticabile con metodologie di contrasto della sofferenza e nel rispetto della vita in ogni suo momento.



alternativa nei diversi ambiti appena ricordati, e possono fungere da elementi propulsori per far sviluppare il dibattito culturale, per offrire strumenti di riflessione e di conoscenza per il legislatore, per consentire comunque agli individui di percorrere un cammino diverso rispetto che potrebbe portare all'aborto, all'eutanasia, al suicidio assistito, e via di seguito.

7 - Conclusioni

Il fenomeno dell'obiezione di coscienza conosce oggi il punto massimo della sua dilatazione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Ciò fa crescere le difficoltà di ricondurre la sua natura giuridica e la sua funzione a paradigmi omogenei e coerenti. Anche se è vero che le obiezioni in materia bioetica presentano una notevole parentela, e certamente si differenziano nei confronti di altri tipi di obiezioni, tuttavia la conflittualità che si è venuta accentuando tra coscienza individuale e legislazione positiva attraversa una fase espansiva che sembra senza confini. Ciò crea disorientamento, e provoca difficoltà nell'inserire i diversi tipi di conflitto in catalogazioni logiche e soddisfacenti. L'opera dell'interprete svolge ancora oggi un ruolo importante, e difficile, perfino nello stabilire il confine tra ciò che è obiezione di coscienza e ciò che non lo è. Tuttavia, non v'è dubbio che la materia bioetica costituisca il terreno dove si va facendo più aspro il confronto tra concezioni relativistiche e concezioni solidaristiche. Questo divario tra individualismo e solidarismo ha una qualche sua organicità e intima coerenza. Perché da un lato si punta tutto sulla signoria della volontà del singolo, dall'altro si cerca di far riflettere sulle conseguenze che le scelte personali determinato su altri soggetti, solitamente i più deboli.

Se questo è vero, mi sembra di poter azzardare una proposta che riguarda gli obiettori individualmente o complessivamente considerati. I quali, trovandosi a diretto contatto con le specifiche tematiche, hanno gli strumenti più idonei per fare opera di analisi, per informare, per illustrare le conseguenze che le legislazioni favorevoli ad alcune pratiche hanno nel medio e lungo periodo. E questa opera di analisi, e di informazione, mi sembra sia essenziale per far riflettere, per proporre cambiamenti legislativi, per prospettare mutamenti di indirizzi, a livello normativo e sociale. Certamente, questo non è compito esclusivo degli obiettori. Ma pensiamo per un momento a incontri a livelli nazionale e internazionale, con la partecipazione degli obiettori di settore (medici, scienziati, personale sanitario, ecc.), che illustrino le conseguenze delle



legislazioni favorevoli all'aborto, o di quelle favorevoli all'eutanasia o al suicidio assistito, o alle forme estreme di procreazione medicalmente assistita. E che, al tempo stesso, avanzino concrete proposte per modificare le leggi, o le loro linee di attuazione, per favorire ovunque possibile la ripresa di solidarismo e di pratiche a tutela della vita che nei nostri ordinamenti si vanno sempre più affievolendo. Si può pensare ancora a iniziative diverse (tra i giovani, in ambienti scientifici, a livello interparlamentare) che sviluppino le varie tematiche in sintonia con i progressi scientifici e testimonino che l'obiezione di coscienza in campo bioetico non svolge soltanto la funzione (pure importantissima) di salvare e tacitare la coscienza individuale ma anche quella di sostenere valori e principi etici che possono trovare accoglienza nell'ordinamento e nella società anche cambiando strada rispetto alla deriva individualistica sin qui percorsa.